

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 165

presentata dai Consiglieri regionali
CERA - COCCIU - TALANAS

il 12 giugno 2020

Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Tra le tante vittime dell'emergenza Covid-19, una tra le più illustri è la produzione vitivinicola.

Si tratta di una vittima eccellente in quanto occupa uno spazio economico che trascende il settore d'appartenenza per attingere ad altri pilastri dell'economia sarda.

Il vino è senza dubbio un fattore economico identitario regionale che non opera specialisticamente ed egoisticamente, bensì duplica, affiancandoli, i punti di forza di tutte le altre economie identitarie, dotandole di carattere e spessore, quindi di successo e utile finanziario

L'offerta gastronomica, il settore ricettivo, le sagre, qualsiasi manifestazione sociale ed economica guadagna efficacia e riconoscimento anche grazie all'evoluzione del prodotto vitivinicolo nostrano.

Le aziende produttrici di vino sono tanto generose e amiche dei successi economici isolani quanto vulnerabili ed esposte alle congiunture economiche ed agli andamenti climatici.

La catena della produzione, talvolta, è dal punto di vista dinamico ingenerosa ed ingrata e pretende che vi siano perfetti incastri nella gestione e movimentazione delle giacenze, delle produzioni e nell'offerta commerciale.

Per questi motivi, un problema di stasi del mercato e di flessione globale della spesa, può costituire ragione di grande sofferenza e pericolo di sopravvivenza di molte cantine.

Per l'effetto di scala, quella sofferenza attingerà anche gli altri pilastri dell'economia regionale proprio per l'immanente e midollare collegamento che esiste tra vino e economia regionale.

Nonostante la scarsità di informazioni di dettaglio sui numeri della sofferenza dei settori economici, proprio per l'incidenza dello stato di salute del settore vitivinicolo sugli altri comparti, la Coldiretti ha pubblicato delle prime stime che per la loro terribile chiarezza qui si riprendono per esteso:

La perdita per i mesi del lockdown rispetto allo stesso periodo dell'anno è del 68 per cento in bottiglie e del 65 per cento in valore, maggiormente accentuato nelle aziende che si rapportano principalmente con il canale HoReCa (Hotellerie, restaurant, Cafè) dove si registrano cali del 90 e 100 per cento.

Per i mesi a venire le previsioni fissano le perdite a circa il 64 per cento in meno rispetto alla stessa stagione dell'anno precedente.

In ogni caso, per una più dettagliata lettura delle stime de quibus, per chi volesse, si rimanda al link <http://www.sardegna-reporter.it/2020/05/coldiretti-primi-dossier-vino-sulle-conseguenze-dell-emergenza-covid/323234/>.

L'Assessorato di riferimento ha già mosso diversi importanti passi in direzione di un soccorso al comparto in parola e sono di dominio pubblico le diverse richieste di intervento che le associazioni di categoria hanno invocato alla Giunta regionale.

La presente proposta, pertanto, non vuole creare sovrapposizioni rispetto alle azioni di intervento attualmente in fase di progettazione nell'Assessorato di riferimento, ma ricava un proprio spazio operativo nella attuale fase interlocutoria rispetto a quella della Giunta.

In questo momento, "a ferita aperta", occorre confortare il settore in attesa dell'intervento strutturale.

Si ritiene essenziale anticipare liquidità agli operatori economici impegnati nell'emergenza vigna e cantina, dovendo operare da subito in direzione della cosiddetta "vendemmia verde" e per lo svuotamento delle cantine.

La legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca il mandato alla predetta struttura operativa di operare con canoni di urgenza alla liquidazione delle somme stanziare secondo la graduatoria di merito che pubblicherà nel più breve termine dalla pubblicazione della presente legge.

L'articolo 2 reca la norma finanziaria.

L'articolo 3 è relativo all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

1. La Regione considera secondo canoni di urgenza le criticità del comparto vitivinicolo. Ritiene dunque di fare salvezza delle ragioni economiche degli operatori del settore che, oltre alle perdite già registrate in conseguenza dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per affrontare l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, rischiano ulteriori irreversibili pregiudizi economici in ragione delle rigidità dei procedimenti amministrativi che governano l'erogazione delle somme previste per gli adeguati interventi economici a sostegno dei settori interessati dalla predetta emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.200.0000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) per i primi prodromici interventi nelle cantine e nelle vigne, avuto riguardo alle aziende interessate alla distillazione e allo svuotamento delle cisterne operando, eventualmente, secondo le procedure di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) o, se più favorevoli, per gli interventi compatibili, avuto riguardo alle procedure di cui all'articolo 216 del regolamento CE n. 1308/2013 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce con propria deliberazione i criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2 e le modalità più celeri per l'erogazione degli stessi.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2020 nel limite di spesa complessiva pari a euro 1.200.000 si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 2020, assegnate per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), articolo 12, relativa alla missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.1159.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).